

‘ETICA’, ‘SCIENZA’ E TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE GIURIDICA (CASI DI DIRITTO TRIBUTARIO)

Sintesi: La recente entrata in vigore della nuova disposizione dedicata all’«abuso del diritto» torna a conferire peculiare centralità e rilevanza allo studio del concetto di interpretazione giuridica. In effetti, tale studio costituisce la base necessaria di qualunque analisi, teorica o pratica, che affronti il tema dell’«uso» delle disposizioni giuridiche o, meglio, che intenda individuare e spiegare le ‘norme d’uso’ del diritto (tributario). Poste talune premesse fondamentali, tra le quali si annovera, in particolare, l’essere il diritto tributario un ‘diritto con verità’, l’ipotesi sul concetto di interpretazione giuridica che si propone, dopo aver ribaltato il metodo tradizionale, è di natura tipologica ed è conseguente alle ‘tipologie di verità’ (‘scientifiche’ ed ‘etiche’) che caratterizzano le disposizioni giuridiche e alle ‘tipologie di indisponibilità’ che da esse derivano. L’individuazione del concetto di ‘interpretazione giuridica’ consente poi di porre cenno ai rapporti che intercorrono tra esso e il concetto di ‘prova giuridica’, posto che entrambi sono indispensabili per l’attuazione delle leggi tributarie e, in particolare, per l’attuazione di leggi tributarie sull’interpretazione e/o sulla prova o, meglio, sull’applicazione del diritto, al cui tipo pare appunto riconducibile la nuova legge sull’«abuso del diritto».

SOMMARIO: 1. Significato e concetto di ‘etica’. – 2. Significato e concetto di ‘scienza’. – 3. Significato e concetto di ‘interpretazione giuridica’. Profili critici della millenaria dialettica duale che investe la teoria dell’interpretazione giuridica. – 3.1. Superabilità dei profili critici e modificabilità del metodo e delle premesse del discorso. – 3.2. Tipologie e tipi di disposizioni giuridiche. – 3.3. Tipologie e tipi di ragionamento giuridico interpretativo. – 3.4. Ipotesi teorica. Significato e concetto di ‘interpretazione giuridica’. – 3.5. ‘Interpretazione giuridica’ e mezzi di interpretazione. – 3.6. ‘Interpretazione giuridica’ e ‘prova giuridica’. – 3.7. Pratica dell’ipotesi teorica: casi di diritto tributario. – 4. ‘Etica’, ‘scienza’ e concetto di ‘interpretazione giuridica’.

1. – *Significato e concetto di ‘etica’*

Osservando il termine “etica” alla luce del significante etimologico se ne ricava il significato di “comportamento consueto (= abitudinario o usuale)”¹.

Altro significante è (il fatto) che nei settori giuridici di riferimento (ivi compresi quelli storici, filosofici e teoretici) questo significato è di uso comune tra gli operatori o gli studiosi, e dunque può ritenersi proprio.

¹ Il presente saggio è frutto della rielaborazione e integrazione della relazione presentata dall’autore al convegno organizzato dall’ANTI, sul tema *Etica fiscale e fisco etico*, in Ancona in data 9 ottobre 2015. Le parole tra ‘apicetti’ individuano concetti elaborati dall’autore, le parole tra «sergentini» individuano concetti tratti dalla letteratura in materia e le parole tra “virgolette” seguono l’uso comune.

Dalla condivisione di questi significanti e di questo significato conseguono, poi, che tale termine è neutro rispetto alla scala valoriale, ossia né buono, né cattivo, né giusto, né ingiusto, né positivo, né negativo. In definitiva, l'etica, almeno nella prospettiva giuridica che qui s'intende sviluppare, è cosa diversa, e che va tenuta distinta, dalla morale.

D'altro canto, se nei settori giuridici di riferimento parlare di etica implica fare un discorso sugli usi, i costumi e le abitudini dell'uomo, allora, ai fini dell'individuazione del concetto che si tenterà di illustrare, occorre separare, appunto sul piano concettuale, i comportamenti usuali di tipo intenzionale dai comportamenti di tipo innato (escludendo, però, da questi ultimi quelli meramente fisiologici, qui invero non rilevanti, come, ad es., la digestione di ciò che si è mangiato)².

² Del concetto sotteso all'aggettivo 'etico' (qui usato per specificare numerosi concetti tipologici – fatto, disposizione, norma, prova, interpretazione, logica etc. – o per segnalare il carattere identificativo di concetti tipici – uguaglianza, solidarietà, effettività, proporzionalità, capacità contributiva, etc. –) è opportuno precisare i contenuti. Infatti, occorre distinguere questo significato da qualunque altro dei moltissimi significati (storici, filosofici, religiosi, letterari, etc.) che da sempre si attribuiscono al termine «etico», sia quando è usato come aggettivo, sia quando è speso come sostantivo. Nella sua base più antica, il significato di 'etico' qui adottato è quello sotteso all'*id quod plerumque accidit* eticamente inteso, cioè come normale comportamento collettivo non univoco che trova i suoi antecedenti logici nei concetti espressi dalle κοινὰ ἔννοια (di Ermagora) o dalla *perspectio in communem animi conceptionem* (di S. Agostino, limitata alle questioni civili) o dalla *opinio posita in communi omnium intellectu* (di Quintiliano) o dalle *communes notiones* (di Cicerone), tutti esaminati e spiegati da A. Giuliani, *Il concetto di prova*, Milano (1961) rist. 1971, 48 ss. e 67 ss. Negli sviluppi successivi il concetto in discorso è confinato, per distinguere ciò che è congettura da ciò che non lo è, dal c.d. «senso comune», ossia l'insieme organico delle certezze di fatto e di principio comuni ad ogni uomo e precedenti ogni riflessione critica, cioè di quanto tutti spontaneamente sanno e pensano riguardo a quanto tutti hanno in comune come persone umane, e a quanto tutti sentono come vero, buono e giusto, anche se non se ne rendono conto formalmente o, pur rendendosi conto, non lo sanno giustificare razionalmente, dovendosi attribuire tale compito specifico alla scienza. I riferimenti sono quelli di L. Valla e G.B. Vico le cui filosofie possono essere approfondite, da questo punto di vista, in A. Livi, *Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede*, Milano, 1990; Id., *Il principio di coerenza. Senso comune e logica epistemica*, Roma, 1997; G. Modica, *La filosofia del senso comune in Giambattista Vico*, Caltanissetta-Roma, 1983; C. Ginzburg, *Rapporti di forza. Storia, retorica, prova*, Bologna, 2000, 40 ss. Alla luce di tale significato generale, il significato particolare che si intende qui attribuire all'aggettivo 'etico' è quello riferibile ai testi giuridici i cui significati e la cui portata mutano con il mutare del contesto, sociale e/o economico, nel quale, di volta in volta, tali testi devono essere interpretati ed attuati. Tutto ciò è osservato, come si vedrà tra poco, in contrapposizione a quanto avviene rispetto ai testi giuridici 'scientifici', i cui significati sono invece tendenzialmente stabili nel tempo e dunque meno sensibili ai mutamenti dei contesti di riferimento perché consegnati dalla natura o dalle scienze o da convenzioni comunque accettate. Per un eventuale approfondimento, si veda, eventualmente, M. Versiglioni, *'Logiche', 'regole' e 'principi' del 'ragionamento giuridico tributario' (tra «autorità» e «consenso»)*, in AA.VV., *Autorità e consenso nel diritto tributario*, a cura di S. La Rosa, Milano, 2007, 117-149.

In effetti, nel diritto, anzi nel diritto più che altrove, rilevano particolarmente i comportamenti che gli appartenenti a un gruppo sociale sentono di dover tenere in risposta a segni o accadimenti che, talvolta, sono già conosciuti da tutti, senza bisogno di alcuna ulteriore riflessione e che, in altri casi, invece, possono essere conosciuti soltanto tramite congetture (umane o predeterminate dalla legge).

Del resto, il termine norma evoca anche il comportamento normale; perciò l'etica, se osservata nel suo futuro, ha certamente in sé un'attitudine e una forza normativa.

Dunque, il sostantivo è sinonimo di norma e l'aggettivo specifica un particolare tipo di norma giuridica (ossia la '*norma etica*') o di disposizione giuridica (ossia la '*disposizione etica*'), di cui si dirà meglio qui di seguito.

Oltre questo carattere deontologico, che si svela nella proiezione di sé nel futuro che l'uomo si attende, l'etica presenta anche un carattere ontologico, che si svela, invece, nella proiezione di sé nel passato a essa storicamente contestuale.

L'etica è, infatti, fondamentale sul versante logico-inferente perché costituisce uno dei (due) tipi del ponte indispensabile per spiegare e applicare la disposizione, ossia la normalità.

Etica e normalità, nello svolgersi nel tempo, sono in stretta interazione reciproca: ciò che in un certo contesto storico l'uomo fa normalmente diviene etico e, quasi nello stesso tempo, ciò che diviene etico fa la normalità.

Ecco, dunque, l'etica normale e la '*normalità etica*', ossia il comportamento normale dell'uomo nell'ambiente storico, sociale ed economico in cui vive, ambiente questo, ovviamente in continua evoluzione. Evidente è il riferimento a ponti logici, noti ai giuristi, quali l'*id quod plerumque accidit*, il senso comune, il buon senso, la diligenza del buon padre di famiglia, e così via dicendo.

Il carattere etico sembra allora il carattere più idoneo a unificare quel millenario modo di interpretare che vive ancora oggi sia nella dottrina, sia nella giurisprudenza, in particolare della Suprema Corte di Cassazione, e che, tra l'altro: basa l'applicazione del diritto sulla ragionevolezza (tipica degli ordini procedurali «isonomici»³); sceglie la soluzione del caso concreto in chiave retorico-dialettica (estendendo al massimo il ruolo dell'onere della prova, del contraddittorio e della rilevanza); deduce (o giustifica) la decisione mediante l'*argumentum* (valorizzando particolarmente la non contestazione)⁴.

³ Per la distinzione concettuale tra ambiente processuale «isonomico» e ambiente processuale «asimmetrico» si veda, approfonditamente, A. Giuliani, *Logica (teoria dell'argomentazione)*, in *Enc. dir.*, XXV, 1975, 16 ss.

⁴ Per lo studio e l'approfondimento delle tematiche dalle quali muovono i cenni ela-

2. – Significato e concetto di ‘scienza’

Il contesto in cui il diritto nasce, vive e muore è influenzato o determinato anche dalla natura e dalle leggi naturali.

Dunque, anche il ripetersi delle cose di natura ha un valore normativo.

Un dado ben fatto di sei facce lanciato un milione di volte mostra, oggi, così come avrebbe mostrato al tempo di Aristotele, circa 166.666 volte la faccia uno e così, parimenti, ciascuna delle altre facce.

D’altro canto, anche chi avesse dimostrato, con cinque ponderosi volumi pieni di (apparenti e impropri) argomenti, l’inesistenza della gravità terrestre, e volesse riporre quei volumi su una mensola idonea a evitarne la caduta a terra, sarebbe comunque ‘tenuto’⁵ a trovarne una che fosse atta a sostenerne il peso (*rectius*: la forza-peso)!

Perciò, anche il sostantivo scienza è sinonimo di norma e l’aggettivo scientifica specifica un particolare tipo di norma giuridica (ossia la ‘*norma scientifica*’) o di disposizione giuridica (ossia la ‘*disposizione scientifica*’), di cui si dirà meglio qui di seguito.

Se si muta la prospettiva di riferimento, se cioè si volge lo sguardo al passato, allora si nota che anche la scienza (così come l’etica) ha in sé un intimo carattere ontologico.

Segno ne è che l’uomo giuridico, quando s’interroga su come siano andate le cose che non sono passate sotto i suoi occhi, se è possibile, ricorre a essa.

In effetti, la scienza offre l’altro tipo di ponte logico-inferente indispensabile per trovare la soluzione del caso concreto, ossia la probabilità.

Le differenti tipologie di probabilità rilevanti in ambito giudiziario individuate dalla dottrina prevalente e, soprattutto, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono, in effetti, il prodotto della scien-

borati nel testo, si vedano, tra gli altri, A. Giuliani, *Il concetto classico di prova: la prova come argumentum*, in *Jus*, 1960, 430; Id., *Il concetto di prova*, Milano, (1961) rist. 1971; Id., *La controversia. Contributo alla logica giuridica*, Pavia, 1966; Id., *Prova in generale (filosofia del diritto)*, in *Enc. dir.*, Vol. XXXVII, Milano, 1988, 518; Id., *Prova e convincimento: profili logici e storici*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, 1997, n. 98 (*La prova penale*), 237 ss.; Id., voce *Logica (Teoria dell’argomentazione)*, in *Enc. dir.*, XXV, 1975, 16. C. Perelman C. e L. Olbrechts Tyteca, *Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica*. (1958), con prefazione di N. Bobbio, Torino, 1966; C. Perelman, *La spécificité de la preuve juridique*, in *Journal des Tribunaux*, Bruxelles, 29 novembre 1959; L. Gianformaggio, *Gli argomenti di Perelman: dalla neutralità dello scienziato all’imparzialità del giudice*, Milano, 1973, 3 ss.

⁵ Proprio l’esistenza di questo tipo di ‘obbligo’ costituisce segno evidente della ‘indisponibilità puntuale’ di cui si dirà meglio nel prosieguo.

za. Così accade sia per la probabilità quantistica (o frequenziale)⁶, sia per la probabilità logica (prevalente)⁷.

In definitiva, alla concezione del diritto basata sull'etica (intesa come prodotto artificiale dell'uomo), si contrappone in modo vigoroso, da millenni, la concezione del diritto che pone invece al centro del discorso ciò che, secondo le scienze, è in natura (intesa come prodotto inartificiale).

Questa diversa concezione si basa, tra l'altro, sulla razionalità (in luogo della ragionevolezza), sul sillogismo (in luogo della retorica) e sull'esperimento (in luogo dell'argomento).

Perciò, essa, in ossequio all'ordine procedurale di tipo asimmetrico, e in netta contrapposizione con la concezione basata sull'ordine isonomico, svaluta sia il ruolo dell'onere della prova, sia quello del contraddittorio, della non contestazione e della rilevanza⁸.

⁶ La probabilità pascaliana si sviluppò sui risultati degli studi dei "giochi di sorte" condotti nel XVI e nel XVII secolo dai matematici (G. Cardano, G. Galilei, B. Pascal). Da tali studi si originò, infatti, quella branca della matematica denominata "Calcolo delle probabilità". Sul tema si veda, ampiamente, B.V. Frosini, *Le prove statistiche nel processo civile e nel processo penale*, Milano, 2002, *passim*. L'apparato matematico della c.d. probabilità frequentista o propensista è stato in seguito sviluppato mediante l'elaborazione di numerosi teoremi, il più importante dei quali (specie a proposito di quanto osservato da M. Taruffo) può considerarsi il Teorema di Bayes. Per la serrata critica a queste impostazioni (in specie con riguardo alla loro necessità di riferirsi alla regola di complementazione, per la negazione, e alla regola di moltiplicazione, per la congiunzione), e per la limitazione del relativo campo di applicazione ai soli settori nei quali possa disporsi di dati di partenza statisticamente significativi (perché "spiegati" da una legge di natura), si veda L.J. Cohen, *Introduzione alla filosofia dell'induzione e della probabilità* (1989), *cit.*, 1-95. I vari argomenti critici elaborati da L.J. Cohen nei confronti della probabilità pascaliana sono ripresi e sviluppati da M. Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992, 195-197.

⁷ Questo modo di ricostruire la forma del ragionamento che starebbe alla base della prova dei fatti giuridici (elaborato nella sua concezione moderna da L.J. Cohen, *The probable and the provable*, Oxford, 1977, 13 ss. e 36 ss.) è quello intorno al quale autorevole e primaria dottrina ricostruisce l'intera teoria della prova e della motivazione (M. Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, *cit.*), al quale presta particolare attenzione la giurisprudenza (per tutte, v. Cass., sez. un., 10 luglio 2002, in *Foro it.*, 2002, II, 601, con nota di O. Di Giovine, *La causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio delle Sezioni Unite*) e a cui in genere si riferisce la dogmatica appartenente a vari settori del diritto, tra i quali anche il tributario.

Per un'ampia rassegna critica della nozione di probabilità logica o baconiana, si veda B.V. Frosini, *Le prove statistiche nel processo civile e nel processo penale*, Milano, 2002, 17 ss. e 86 ss.

⁸ In merito vedasi, con dovizia di elementi storici, A. Giuliani, *Il concetto*, *cit.*, 238. Ad esempio, nella dottrina di J. Bentham si ritenevano irrazionali sia il principio del contraddittorio, poiché l'allegazione costituisce da sé prova, sia quello della rilevanza della prova, poiché tutte le prove sono in ogni caso utili.

3. – *Significato e concetto di ‘interpretazione giuridica’. Profili critici della millenaria dialettica duale che investe la teoria dell’interpretazione giuridica*

In effetti, se, per sintetizzare e semplificare massimamente il discorso, si escludono le correnti di pensiero in tutto o in parte di matrice scettica, si nota che il concetto di interpretazione giuridica, nelle sue diverse accezioni (filosofiche, filosofico-giuridiche e teoretico-general), è stato storicamente oggetto di un vivo dibattito tendenzialmente duale (intercorso, prima di tutto, tra analitici e continentali)⁹.

Pare che chi costruisce il concetto di interpretazione giuridica sulla “razionalità” analitica del ragionamento giuridico si contrappone a chi struttura invece il concetto di interpretazione giuridica sulla “spiritalità” sintetica del ragionamento giuridico.

Questa dialettica millenaria (rimasta a lungo sopita e riaccesa negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso) si articola su vari elementi strutturali.

L’economia di questo discorso consente di esaminarne tre.

In primo luogo, lo scontro, se così si può chiamare, vede opposti due distinti ideal-tipo dell’uomo giuridico interprete, ciascuno dei quali tende a prevalere sull’altro e a porsi come ideal-tipo generale e assoluto.

In secondo luogo, il dibattito segue, dal suo inizio, la previa adozione di un metodo, comune alle due parti contendenti, che pone la filosofia a monte dei discorsi sull’interpretazione giuridica; discorsi che, a cascata, sono poi elaborati a valle dalla filosofia del diritto, dalla teoria generale del diritto e dalle dogmatiche di settore.

In terzo luogo, l’ambiente generale condiviso in cui il dibattito origi-

⁹ Una felice sintesi dell’antica dialettica duale, nella quale siano evidenziate le rispettive specificità delle due opposte correnti di pensiero, è, tra le tante, esaminabile in L. Gianformaggio, *Elogio di un filosofo continentale pronunciato da un’analitica*, in *Per Alessandro Giuliani*, a cura di Ferdinando Treggiari, Perugia, 1999, 66-67. L’Autrice, facendo riferimento al lavoro di F. D’Agostini, *Analitici e continentali*, Milano, 1997 – nel quale (pag. 58) è sostenuto che la “distinzione è intuitivamente irriducibile” –, afferma espressamente: «come tutti sanno la distinzione dei filosofi contemporanei in analitici e continentali ... si basa sulle seguenti caratteristiche: *i filosofi analitici* – fanno uso di schematismi e linguaggi “disciplinati”, intendono produrre argomentazioni in ogni punto “controllabili”, dunque tendono a trattare questioni piuttosto circoscritte; – danno ai loro scritti un taglio prevalentemente concettuale o tematico, non si occupano tanto di autori o di testi, ma di concetti o problemi. *I filosofi continentali*, invece: – escludono l’uso di linguaggi formalizzati, fanno uso di argomentazioni non sempre esattamente ricostruibili; – danno alle loro opere un taglio prevalentemente storico, o testuale, fanno riferimento ad autori, a testi, a fasi particolari della storia del pensiero, a grandi unità storico-concettuali (l’ontologia prima e dopo Platone, la vicenda della modernità, la razionalizzazione nell’età moderna, ecc.)». E ancora, per un’autorevole sintesi del tema, si veda L. Ferrajoli, *Per Letizia Gianformaggio*, in *Ragion pratica*, 2005, 2, 3 ss.

na e si alimenta è caratterizzato dalla nota premessa filosofica che il diritto è, in sé, senza verità perché, come affermato da Hobbes: «è l'autorità e non la verità a fare il diritto»¹⁰.

3.1. – *Superabilità dei profili critici e modificabilità del metodo e delle premesse del discorso*

Nello svolgere l'esame critico dei tre elementi strutturali appena descritti, pare in primo luogo che la dialettica tradizionale sconti l'insuperabilità della mera astrattezza, destinata a rimanere tale, del suo ideal-tipo di uomo giuridico interprete, ossia l'irrealtà e l'irrealizzabilità di un uomo giuridico, legislatore o operatore del diritto, che sia mono pensante (tutto etico o tutto scientifico).

In effetti, basta osservare le norme giuridiche esistenti alla luce delle premesse sin qui esposte per ricevere evidenza della reale e inevitabile compresenza nel diritto di 'etica' e 'scienza' e, anzi, per prendere atto della loro continua interazione.

Sembra semmai mancare, nella dogmatica tradizionale, un modello giuridico in grado di spiegare (e/o regolare) questo confronto tra due opposte concezioni sia del diritto astrattamente inteso, sia delle sue concrete applicazioni (diritti, obbligazioni etc.).

Perciò, abbandonata l'idea, risalente, di un loro insanabile e imperituro contrasto, e dunque lasciata la via che conduce a ragionare sull'evoluzione degli ordinamenti allo scopo di individuare quale sia (o sia stato) in un dato contesto storico l'ideal-tipo vincente e dominante, pare invece utile tentare di trovare il modello positivo (che pare esistere), da cui estrarre le regole e i principi tesi ad assicurare (sul piano logico e sul piano normativo) la pacifica e paritaria convivenza ordinamentale di scienza ed etica (senza vinti e vincitori, senza dominati e dominatori).

In secondo luogo, la metodica tradizionale (che pone a premessa del-

¹⁰ È questa la logica che pervade tutto il diritto moderno e che è insita nel famoso motto hobbesiano «*auctoritas, non veritas, facit legem*» (T. Hobbes, *Leviathan, sive de Materia, Forma et Potestate Civitatis secclesiasticae et civilis*, traduzione latina, in *Leviatano*, con testo inglese del 1651 a fronte e testo latino del 1668, a cura di R. Santi, Milano, 2001, cap. XXVI, 21, 133, 448; per la versione solo in italiano Hobbes, *Leviatano*, a cura di A. Pacchi, Roma-Bari, 2005, 219 ss.). Tale motto, che trova peraltro un antecedente logico nel noto aforisma di F. Bacone, *Nuovo Organo*, con testo latino a fronte (1620), a cura di M. Marchetto, Milano, 2002 ed *ivi* M. Marchetto, 159, I, n. 84: «*Recte enim Veritas Temporis filia dicitur, non Autoritatis*» è stato in seguito ampiamente richiamato e sviluppato dai filosofi e dai teorici del diritto, tra i quali merita qui ricordare anche H. Kelsen, *Teoria generale delle norme* (trad. it. Torre), 1985, 281, che afferma: «non si può parlare di una verità della norma che, come tale, non può essere né vera né falsa».

la teoria dell'interpretazione della norma giuridica concetti propri della filosofia o della filosofia del diritto) pare almeno inopportuna¹¹.

Per un verso, logica vuole che la premessa alla teoria dell'interpretazione delle disposizioni giuridiche debba essere ricavata necessariamente, o se non altro prioritariamente, dalle disposizioni giuridiche, dal loro testo, dal loro contesto, dalla loro natura, dalla loro struttura, dallo loro funzione, o, in uno, se c'è, dal loro tipo (o dalla loro tipologia).

Per altro verso, al carattere prevalentemente ideale della filosofia si oppone il carattere prevalentemente pratico del diritto; perciò, mentre può essere utile al filosofo indagare la puntualità nella sua pura idea, priva di dimensione, tutto ciò è invece quasi completamente inutile nel diritto, laddove la puntualità si concreta utilmente, ogni giorno miliardi e miliardi di volte, nella sua dimensione pratica approssimata¹². Anzi, basta costatare il numero (altissimo) delle attuazioni spontanee del diritto per dedurre da ciò che l'odierno '*diritto di massa*', ossia il '*diritto spontaneo*', costituisce grandissima parte degli ordinamenti moderni proprio perché prescindono dall'approssimazione¹³.

¹¹ Com'è noto, principio basilare dell'Analitica è la *summa divisio* tra discorsi indicativi e discorsi direttivi, ove solo i primi possono essere veri o falsi (e si qualificano come tali in base a procedure intersoggettive che li oggettivano), mentre i secondi non possono essere né veri né falsi, ma sono al più qualificabili in base a valori diversi dalla verità (valori dipendenti dal contesto di riferimento) e sono frutto di apprezzamenti soggettivi. Per una ricognizione attuale di tali concetti che, come si è accennato, risalgono all'era classica, si veda A. Pintore, *Il diritto senza verità*, Torino, 1996, 5 ss.

¹² È evidente che, a prescindere dalla fede, la verità (in questo caso riferita all'enunciazione di un fatto oggetto di prova) sia da considerare come valore solo tendenziale e non assoluto, poiché è tale anche nelle scienze logiche (a maggior ragione in quelle empiriche). Sappiamo che, anche nella geometria, il punto non è né vero né falso, in quanto astratto, giacché non esiste realmente un punto senza dimensione (come non esiste una linea senza larghezza). Si veda, in proposito, J.S. Mill, *Sistema di logica razioinativa e induttiva* (trad. it. di Giorgio Facchi), Roma, 1968. Allo stesso modo, nella matematica, non è possibile individuare il risultato (puntuale) della divisione di un numero per zero o per un'entità infinitamente grande; è però possibile (come quando si disegna un punto o una linea) "sapere" il risultato per x tendente a zero o all'infinito della divisione di $1/x$, vale a dire il risultato infinitesimamente vicino a quello che è impossibile conoscere. Per eventuali ampliamenti del discorso sulla matematicità del diritto si veda, eventualmente, M. Versiglioni, *Legistica, 'diritto matematico' e 'diritto digitale'*, cit.,

¹³ A questo riguardo, va posta la precisazione che tale concetto è solo in parte coincidente con quello cui si riferisce parte della dottrina generale quando ipotizza una ulteriore via genetica del diritto. In effetti, l'attuazione spontanea del diritto può essere ricostruita anche come attività umana idonea a creare il diritto ove non c'è, vale a dire come fatto giuridico catalizzatore di un processo di giuridificazione (in questi termini, E. Parese, *La genesi ideale del diritto*, Milano 1956, *passim*). In quest'ottica, si potrebbe sostenere che, in tali casi, l'interpretazione (come la prova) non è necessaria. In realtà, quando nel testo si utilizza la formula '*diritto spontaneo*', non si intende far riferimento alla c.d. «genesi ideale del diritto» – che si realizzerebbe mediante attuazione spontanea di un rapporto a prescindere

In terzo luogo, quanto al rapporto tra diritto e verità, se si osservano gli attuali ordinamenti giuridici, si nota che oggi, in molti settori del diritto, il dogma hobbesiano non è più attuale e, anzi, accade esattamente l'opposto di quanto affermava Hobbes.

In effetti, posti in disparte alcuni casi anormali e ancora in evoluzione, la stragrande maggioranza dei legislatori moderni non può scegliere liberamente il diritto – neppure nei paesi privi di una costituzione scritta –.

Perciò, oggi, la maggior parte di ciò che è contenuto in ogni ordinamento giuridico è costituito da disposizioni ‘*con verità*’, ossia da disposizioni che, diversamente dalle altre (‘*senza verità*’), sono valide se vere, ossia se corrispondenti a parametri che sono loro esterni (costituzionali, comunitari, internazionali etc.) e, invece, sono invalide se false, ossia se non corrispondenti a quei parametri¹⁴.

In definitiva, è corretto, perché conforme a diritto positivo, espungere da ogni discorso sull'interpretazione giuridica l'infinita miriade di “...ismi filosofici” e inserire, invece, a monte di esso, i fatti e le ragioni (laddove possibile, le cause) che le disposizioni incorporano, cioè i parametri interni di confronto che concorrono a determinare la verità (o la falsità) di ogni ‘*disposizione con verità*’.

dalla sua fondatezza –. Infatti, in quest'ultima ipotesi dovrebbe più propriamente parlarsi di attività riconducibile alla patologia e quindi a ciò che è esterno al diritto (e così già si esprimeva F. Carnelutti, *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1922, I, 22 ss.). In effetti, il tema dell'attuazione spontanea come tipologia di attuazione avente efficacia costitutiva non estranea al diritto (ossia non genetica), ancorché posta nell'‘ambiente consensuale’, perciò diverso dall'‘ambiente unilaterale’ (che è quello tipico della norma giuridica, come tale idonea a essere attuata dal singolo destinatario), va inquadrato semmai nell'ambito del concetto della ‘attuazione sostitutiva’ che può presentare, secondo i casi prefigurati dal legislatore, o il tipo della ‘equivalenza’ (= ‘uguaglianza proporzionale’) o il tipo dell'alternatività (= ‘disuguaglianza proporzionale’). Per eventuali approfondimenti, oltre a quanto si dirà nelle pagine che seguono, può vedersi anche M. Versiglioni, *Diritto tributario ed equivalent dispute resolution (EDR)*, in *Riv. dir. trib.*, 2012, 223 ss.

¹⁴ Così ad esempio, nel diritto tributario, quando vengono plasmate le fattispecie astratte deputate a mediare il conflitto tra l'interesse pubblico alla percezione delle entrate e quello privato alla preservazione del patrimonio del singolo si rivela il problema delle ‘leggi giuridicamente ingiuste’, siano esse definitorie delle fattispecie sostanziali, siano esse generatrici di strumenti attuativi di quelle. I *Governanti* trovano, però, nella Costituzione o in altri ordinamenti sovraordinati i parametri di giudizio, cioè gli elementi relazionali (giusti a prescindere dalla loro verità) in base ai quali può svolgersi un discorso protesico a distinguere le norme giuridicamente giuste dalle norme che non lo sono. Trattasi, principalmente, dei due temi intorno ai quali, in questo settore del diritto, si svolge la dialettica “autorità-libertà”: nel caso per primo evidenziato, il paradigma è quello contenuto nell'art. 53 (capacità contributiva); nel secondo caso, il riferimento si trova negli artt. 24 e 111 (prova). Sicché, in astratto, sono ‘giuridicamente giuste’ sia le norme sostanziali che rendono vera la relazione ‘presupposto del tributo = manifestazione di capacità contributiva’, sia le norme strumentali che rendono vera la relazione ‘prova = massima di comune esperienza’ o la relazione ‘interpretazione = principio generale’.

Così, analizzando gli elementi intorno ai quali le disposizioni sono costruite e i parametri con cui tali elementi “devono” di volta in volta confrontarsi, possono individuarsi diverse tipologie e diversi tipi di disposizioni e di parametri di confronto.

D’altro canto, esaminando la letteratura in materia di ragionamenti giuridici interpretativi (o probatori), è parso relativamente svalutato il ruolo che, sia nell’attività sia nei risultati del ragionare, ha svolto, sino a ora, il *collegamento* tra tipologie o tipi del ragionamento giuridico interpretativo e tipologie o tipi delle disposizioni suscettibili di divenire oggetto del ragionamento giuridico interpretativo.

In realtà (in specie, in un ‘diritto con verità’), quel collegamento pare esistere e, anzi, sembra rilevare in termini di efficacia giuridica vincolante; ciò significa che qualunque tentativo di ricostruzione del concetto di interpretazione giuridica non possa prescindere da esso.

3.2. – *Tipologie e tipi di disposizioni giuridiche*

In effetti, procedendo nell’ordine, è emerso in primo luogo che le disposizioni giuridiche possono essere ontologicamente ricondotte a distinte tipologie e a distinti tipi¹⁵.

¹⁵ Per la formulazione dell’ipotesi che le disposizioni giuridiche incorporino segni (‘codici genetici’) che ne identificano la categoria di appartenenza e, così, danno vita a una loro classificazione di tipo ontologico che condiziona prova e interpretazione, v. M. Versigliani, *‘Logiche’, cit., passim*; Id., *Prova e studi di settore, cit., passim*.

Del resto, già la filosofia classica classificava i ragionamenti (dei quali le disposizioni giuridiche sono fatte) in base ai segni. La teoria aristotelica dei segni sviluppa la distinzione tra segno necessario (τεκμήριον) e segno probabile (σήμιειον): entrambi sono posti a base del ragionamento sillogistico; tuttavia, essi si differenziano per la presenza nel primo, e l’assenza nel secondo, del nesso reale di antecedenza-conseguenza. Infatti, Aristotele, *Retorica, cit.*, 21 (1357a - 1357b): «Il probabile è quanto avviene nella maggior parte dei casi, non così semplicemente come alcuni lo definiscono, ma quanto, tra ciò che potrebbe anche essere in un modo diverso, sta, relativamente a quello in rapporto al quale è probabile, in una relazione analoga a quella dell’universale nei confronti del particolare. Dei segni, l’uno mostra lo stesso rapporto del particolare di fronte all’universale, l’altro dell’universale di fronte al particolare. Di questi, il segno necessario si chiama “prova” (τεκμήριον), mentre quello non necessario non ha un nome che lo distingua. Chiamo “necessari” quelli dai quali può essere formato un sillogismo. Perciò un segno di questo genere è detto “prova”: quando si pensa che non sia possibile confutare quanto è stato detto, si crede, in quel momento, di addurre una prova, qualcosa cioè che si ritiene dimostrato e compiuto (πεπερασμένην)». Per una recente rassegna della distinzione dei segni operata da Aristotele, si veda anche C. Ginzburg, *Rapporti di forza, Storia, retorica, prova, cit.*, 53 ss. Del resto, proprio da questa semplice constatazione alcuni secoli dopo Aristotele, venne ufficialmente riconosciuta la *summa divisio* tramandata sino ad oggi: alle tradizionali prove inartificiali, tratte dall’esperienza si affiancarono quelle artificiali, tratte dal ragionamento probabilistico. Per questa

In primo luogo si annoverano, per prevalenza quantitativa ordinamentale, le ‘*disposizioni etiche*’ (quali, ad es., quelle che si riscontrano nella disciplina della determinazione della sanzione tributaria, del valore venale, della grave incongruenza, dell’abuso del diritto, e così via dicendo). Le ‘*disposizioni etiche*’ incorporano ‘*temi etici*’ (di fatto o di diritto), ossia temi i cui significati mutano nel tempo in funzione dei mutamenti sociali ed economici del contesto e la cui applicazione implica, anche per questo, il confronto dialettico¹⁶. Tali disposizioni sono ricon-

fondamentale distinzione, frutto della tradizione latina, tra i ragionamenti giuridici di tipo artificiale e i ragionamenti giuridici di tipo inartificiale, si veda, tra gli altri, A. Giuliani, *Il concetto di prova*, cit., 29, Id., *Logica (teoria dell’argomentazione)*, cit. Sebbene dal punto di vista aristotelico si parlasse soltanto di ragionamenti *ἐντεχνῶι* e *ἀτεχνῶι*, ovvero intrinseci ed estrinseci, propri e impropri, ciononostante la distinzione attribuita ad Aristotele costituirà un punto di riferimento per quasi tutte le successive teorie elaborate sino ai giorni nostri.

Quanto poi alla distinzione concettuale tra tipologia e tipo, si vedano tra gli altri, C. Beduschi, *Tipicità e diritto*, Bologna, 1984, *passim* e L. Bozzi, *Accertamento negoziale e astrazione materiale*, Padova, 2000, 236-240. Secondo questa Autrice, in termini generali, la “tipologia” indica «una categoria capace di ricomprendere, pur nella diversità delle forme e degli interessi, un elemento comune», che non sia tuttavia sufficiente a ricondurre le diverse ipotesi ad un “tipo” unitario. In questo senso l’ambito della tipologia «è ovviamente, data questa sua “trasversalità”, più vasto di quello del tipo», poiché riguarda, almeno potenzialmente, un numero maggiore di fattispecie, le quali risultano avvinte, peraltro, da un legame meno intenso. In tale ottica non si potrà dunque parlare, al contrario di quanto accade per il tipo, «di norme individuatici, in senso proprio, della tipologia, ma solo di norme individuatici della singola fattispecie concreta». Per un’analisi dei concetti di “tipo” e di “tipologia”, si rinvia inoltre, senza alcuna pretesa di completezza, a T. Ascarelli, *Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica dell’interpretazione*, in *Studi in tema di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952, 55 ss.; G. De Nova, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974, soprattutto 59 ss.; G.B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, *passim*, specialmente 221 ss.

¹⁶ Le disposizioni giuridiche ‘etiche’, ossia classificabili nei tipi di cui è detto nel testo *sub A*) e *sub B*), sono costruite intorno a ‘temi etici’, vale a dire ‘fatti e concetti eticamente determinabili’. Tra questi, si annoverano fatti e concetti ontologicamente non idonei ad assicurare puntuali (*recte*: puntualmente giuste) realizzazioni dei valori costituzionali cui la norma da applicare nel concreto s’ispira e si parametra. La loro selezione, spesso legata alla necessità e all’urgenza, o alla cautela e al sospetto, impone uno iato (tra certezza e giustizia) alle singole attuazioni del diritto ed implica l’affidamento ai ‘fatti di accertamento’ o ai ‘fatti di composizione’, quindi agli operatori del diritto che ne sono autori, del potere di colmare codesta divaricazione con strumenti, anch’essi di fonte normativa, destinati a fornire surrogati equivalenti rispetto alla giustizia puntuale. Trattasi di quegli elementi, presenti nelle fattispecie tributarie «aperte», o anche «elastiche», costituiti da fatti e concetti contaminati dal diritto; nel senso che gli enunciati che li riguardano non possono essere formulati, e quindi probatoriamente interpretati, senza la prefigurazione di una data soluzione delle connesse e propedeutiche questioni di diritto, oppure da fatti complessi, la cui stessa essenza, in quanto artificiale, cioè frutto di un’ideale composizione di elementi dell’essere e del dover essere, può solo formare oggetto di una logica protesa alla ricerca di un’ambigua *fic-tio*. Ci si riferisce, precisamente, a tutti quei fatti o concetti che sono frutto dell’*id quod ple-*

ducibili alla tipologia ‘etica’ alla quale appartengono due distinti tipi di disposizioni:

A) ‘controvertibili entro limiti certi’ (ad es. la determinazione di una sanzione). Si tratta delle disposizioni aventi più o infinite soluzioni, tutte giuste anche se diverse tra loro, perciò accertabili, anche se in via interval-lare, mediante ricorso alla discrezionalità interpretativa (o probatoria), identificata anche come «logica fuzzy»¹⁷ (= ‘indisponibilità etica interval-

rumque accidit (eticamente inteso, cioè come normale comportamento collettivo non univo-co). Può dirsi, in particolare, che i temi etici: *a*) sono tendenzialmente mutevoli nel tempo, stante il continuo divenire e modificarsi dei comportamenti ritenuti “normali” nel senso sopra specificato; *b*) sono in se stessi ‘intervallari’, (se non impossibili) nel senso che l’ap-prossimazione degli enunciati (enunciati oggetto di prova/interpretazione ed enunciati probato-ri/interpretativi) che li riguardano è imprescindibile e significativa e, comunque, idonea a modificare il vivere del diritto (della collettività); *c*) sono figurativamente costituiti da una zona di relatività (opinabilità) talvolta confinata tra estremi assoluti (certezze), talvolta, in-vece, non confinata; *d*) sono oggettivabili (solo) mediante il confronto, cioè mediante un processo spirituale esternato e condiviso, nel senso che ogni individuo, nell’elaborare enun-ciat (probatori) intorno ad essi, deve necessariamente porsi in sintonia con la collettività che lo circonda, non potendo egli conoscere la verità senza una conferma; *e*) sono ad alta/infinita controvertibilità, poiché sono accertabili ovvero componibili mediante una scelta argomentativa/valutativa che, qualora utilizzi anche ‘fatti di mera conoscenza’, è in ogni ca-so assorbente rispetto a questi ultimi; *f*) sono oggettivati mediante enunciati (probatori/in-terpretativi) frutto di un prudente apprezzamento che è espressione di discrezionalità o di volontà; *g*) sono accertabili o componibili mediante la logica (informale) della controversia. Il giudizio che li riguarda, se è finalizzato a realizzare un equivalente ‘intervallare’ della veri-tà puntuale, si basa sulle equazioni dogmatiche «verità = coerenza», o «verità = correttezza procedurale»; se invece il giudizio di cui sono oggetto è volto a realizzare la composizio-ne, il superamento dell’incertezza si basa sull’equazione dogmatica ‘verità = consenso’, se consensuale, o sull’equazione ‘verità = equità etica’, se autoritativo. Esempi di questi temi, nel primo caso (quello dei temi etici accertabili), sono, in fatto, il valore di un bene o di una sanzione che la legge fissa tra un minimo ed un massimo, in diritto, la perdita della qualifica della non commercialità da parte di un ente non commerciale etc.; nel secondo caso (quello dei temi etici componibili), invece, sono qualificabili come esempi, in fatto/diritto, il valore venale, la grave incongruenza, l’abitualità etc. Per un eventuale approfondimento del con-cetto in discorso, può vedersi M. Versiglioni, ‘Logiche’, cit., 117 ss.; Id., *Legistica, ‘diritto matematico’ e ‘diritto digitale’*, in *Innovazione e diritto*, 2015, n. 3.

¹⁷ È logica della c.d. «conoscenza sfocata» (o degli «insiemi sfocati») intuita e studia-ta da tempo risalente (Cartesio, Russell, Einstein, Heisenberg). Per eventuali approfondi-menti, si vedano L.A. Zadeh, *The concept of a linguistic variable and its application to approx-imate reasoning*, in *Information sciences*, 1973, 199 ss.; M. Veronesi - A. Visioli, *Logica Fuz-zy. Fondamenti teorici e applicazioni pratiche*, Milano, 2003, 3 ss.; S. Cammarata, *Sistemi a logica fuzzy. Come rendere intelligenti le macchine*, Milano, 2000, 3 ss.

Del resto, nella dottrina processual civilistica “classica” il tema della verità si pre-senta strettamente connesso con quello della “verosimiglianza” e questo concetto, ancor-ché diverso, potrebbe almeno in parte, essere confrontato con quello dell’intervallari-tà qui proposto. Così, ad esempio, nel famoso saggio di P. Calamandrei, *Verità e verosimi-glianza nel processo civile*, ora in Id., *Opere giuridiche*, V, Napoli, 1972, 615 ss., al termi-ne “verosimiglianza” sono ricondotti due significati distinti, che peraltro l’Autore consi-

lare'), idonea, come noto, a superare l'incertezza obiettiva e accertabile del testo;

B) *'infinitamente controvertibili'* (es. la determinazione del valore venale). Si tratta delle disposizioni prive di soluzioni predeterminate, dunque non accertabili, neppure in via intervallare, ma solo deliberabili in via compositiva ricorrendo alla *'equità etica'*, ossia alla *'reciproca e proporzionale minimizzazione del male'* conseguente all'incertezza, obiettiva e non accertabile, del testo (= *'indisponibilità rovesciata'*).

In secondo luogo, e in minor misura, si annoverano le *'disposizioni scientifiche'* (quali, ad es., quelle che determinano la base imponibile del tributo facendo riferimento al numero dei cavalli di un'autovettura o alla superficie di un terreno, o al grado di parentela che intercorre tra il contribuente ed un altro soggetto). Le *'disposizioni scientifiche'* incorporano temi scientifici (di fatto o di diritto), ossia temi i cui significati sono imm modificabili o tendenzialmente stabili nel tempo e, in quanto inartificiali, la cui applicazione non implica, anche per questo, il confronto dialettico¹⁸. Tali disposizioni, che afferiscono alla tipologia scientifica, sono riconducibili a due distinti tipi:

dera alla stregua di mere sfumature psicologiche sostanzialmente trascurabili, non idonee ad infirmare l'unitarietà e l'utilità del concetto in discorso nella teoria dell'accertamento giudiziale dei fatti.

Nel primo di tali significati, "verosimiglianza" si riferisce a qualcosa che «ha l'apparenza di essere vero», attiene all'allegazione del fatto, ed è una valutazione indipendente e preliminare rispetto al procedimento probatorio (P. Calamandrei, *op. cit.*, 621 ss.); nel secondo di essi "verosimiglianza" equivale a probabilità (o meglio, ad un grado non particolarmente elevato di probabilità), con la precisazione che nel processo la verosimiglianza-probabilità viene usata come «surrogato della verità» (P. Calamandrei, *op. cit.*, 616 ss., 620 ss., 629, 632). In tale ottica, il giudizio di verosimiglianza mirerebbe a "misurare" la capacità di un'asserzione di rappresentare una certa realtà fattuale, in considerazione dell'«ordine normale delle cose» (P. Calamandrei, *op. cit.*, 620, 623).

Sull'accennato dualismo di significati attribuiti al termine "verosimiglianza" e sugli equivoci di fondo che ne discenderebbero si appunta la serrata critica di M. Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992, 158 ss., il quale, per spiegare la connessione tra "verità assoluta" e "verità giudiziale", preferisce far riferimento al (solo) concetto di probabilità, opportunamente affrancato da quella che egli considera una pericolosa confusione terminologica.

¹⁸ Le disposizioni giuridiche 'scientifiche' classificabili nei tipi di cui è detto nel testo *sub C)* e *sub D)* sono costruite intorno a 'fatti e concetti scientificamente determinabili', ossia fatti e concetti che, in virtù della loro essenza naturalistica o della loro spiegabilità in termini convenzionali, hanno la capacità di assicurare che, nelle singole applicazioni della norma, effettivamente si cristallizzano i valori costituzionali ai quali essa si conforma. Trattasi di quegli elementi, di solito presenti nelle fattispecie tributarie «chiuse» o, se si preferisce, «rigide», costituiti da fatti e concetti non contaminati dal diritto, per i quali, cioè, l'interpretazione degli enunciati probatori non implica quella di connesse o propedeutiche questioni giuridiche; ovvero da fatti semplici, cioè inartificiali, empiricamente verificabili o costituenti manifestazioni di precedenti leggi o principi, comunemente accettati dalla collettività e idonei a spiegare in modo statisticamente significativo la loro correlazione con altri fatti o

C) *'assolutamente non controvertibili'* (ad es., le parti di testo che prevedono la somma di due entità numeriche). Si tratta delle disposizioni che hanno un'unica soluzione predeterminata dalla legge, priva di arrotondamenti, perciò sempre accertabile senza alcuna interpretazione perché in sé, ossia innata (*in claris non fit interpretatio* = 'indisponibilità ideale, ossia assoluta');

D) *'praticamente non controvertibili'* (ad es., la disposizione che considera il numero dei cavalli di un'autovettura come base imponibile del tributo). Si tratta delle disposizioni che incorporano "in pratica" un'unica soluzione predeterminata dalla legge, ossia una soluzione certamente arrotondata, ma il cui arrotondamento è irrilevante al diritto, perciò sempre accertabile in modo puntuale senza discrezionalità giuridicamente rilevante (= 'indisponibilità puntuale, ossia pratica'), essendo in esse obiettiva la certezza e soggettiva l'incertezza.

concetti secondari. Più in particolare, si intende far riferimento a tutti quei fatti e concetti accertabili mediante ricorso a leggi naturali o a convenzioni univoche generalmente accettate (per lo più spiegabili in termini di causalità necessaria). Volendo precisare alcuni caratteri qui ritenuti congeniali a tale tipo di fatti e concetti, si può affermare che essi: *a*) sono tendenzialmente fissi nel tempo, poiché le leggi e le convenzioni che li governano godono di effettività (cioè di riconoscimento) sino a quando non vengano contraddette da nuove scoperte scientifiche, o da sopravvenute revisioni delle predette convenzioni socio-culturali, cioè da vicende che si svolgono in archi temporali così ampi da escludere l'incertezza scaturente dalla mutevolezza dei punti di riferimento del giudizio; *b*) sono, se considerati in se stessi, 'identitari' o 'puntuali', nel senso che l'approssimazione degli enunciati (enunciati oggetto di prova o di interpretazione ed enunciati probatori o interpretativi) che li riguardano è o del tutto assente o è eventuale e, comunque, umanamente impercettibile, quindi irrilevante per il diritto; *c*) sono costituiti, in senso figurato, da un nucleo unitario, assoluto o prossimo all'assoluto, contornato, in questo secondo caso, da un finissimo involucro di relatività, praticamente inavvertibile (es.: l'approssimazione millesimale del numero dei cavalli di un'autovettura); *d*) sono oggettivabili (anche) unilateralmente, cioè mediante un processo (liquidatorio o accertativo) interiore, nel senso che ogni individuo, prima ed a prescindere da qualunque confronto (diretto) con i suoi simili, sa che, utilizzando corrette tecniche, misure o convenzioni, formulerà, rispetto a tali fatti, i medesimi enunciati (probatori o interpretativi) che chiunque altro, salve, nel caso dell'enunciato puntuale, le approssimazioni ininfluenti, avrebbe formulato nelle stesse circostanze; *e*) sono a nulla o bassa controvertibilità, poiché assistiti da un rilevante supporto conoscitivo che rende marginale l'apporto argomentativo/valutativo (il quale rimane comunque essenziale, negli enunciati puntuali, al fine di costituire il fatto di accertamento e – come si dirà – vale a distinguere quest'ultimo dal 'fatto di mera conoscenza' correlato invece agli enunciati 'identitari', perché liquidabili e non accertabili); *f*) sono oggettivati mediante enunciati (probatori o interpretativi) frutto di un prudente apprezzamento che è manifestazione di scienza; *g*) sono accertabili mediante la logica formale ed il giudizio di verità che li riguarda è incentrato sull'equazione dogmatica «verità = identità» o «verità = corrispondenza». Esempi di questi temi sono, in fatto, il risultato della somma tra due numeri, il numero dei cavalli fiscali di un'autovettura o la superficie di un terreno e, in diritto, la relazione 51% = maggioranza o i gradi di parentela. Per un eventuale approfondimento del concetto, può vedersi M. Versigliani, *'Logiche'*, cit., 117, ss.; Id., *Legistica, 'diritto matematico' e 'diritto digitale'*, cit.

3.3. – *Tipologie e tipi di ragionamento giuridico interpretativo*

Alla luce delle considerazioni sopra svolte riguardo alle differenti identità (*rectius*: tipi e tipologie) dei ragionamenti giuridici mediante i quali si ricava l'interpretazione giuridica, ora, preso atto delle differenti identità (*rectius*: tipi e tipologie) degli elementi da interpretare, non resta che tratteggiare i segni del collegamento logico e normativo (*rectius*: del 'combinamento') tra tipi di disposizioni e tipi di ragionamenti interpretativi e così preparare la conclusione sul significato dei termini interpretative giuridica e sul concetto di interpretazione giuridica.

Seguendo l'ordine appena tracciato, per brevità si limiterà il discorso da un duplice punto di vista. In effetti, per un verso, si osserveranno i soli 'materiali' dell'interpretazione giuridica, non essendo possibile trattare in questa sede anche dei 'veicoli' dell'interpretazione giuridica, ossia degli atti e dei provvedimenti che trasportano i ragionamenti giuridici interpretativi¹⁹. Per altro verso, l'indagine analizzerà il 'combinamento interpretativo' al solo livello dei tipi etico e scientifico, senza approfondire quello (per altro confermativo) delle due coppie di tipi (tipologie) che ad essi appartengono.

Assunta questa limitata prospettiva, risalta innanzitutto il 'ragionamento interpretativo etico', ossia il ragionamento giuridico che: è assolutamente prevalente nell'attuazione litigiosa o obiettivamente incerta; è di tipo retorico-dialettico-argomentativo; prescinde dalla netta separabilità 'fatto || diritto'; è interamente sintetico o prevalentemente sintetico; implica il contraddittorio e in generale un contesto procedurale di tipo «isonomico»; applica il metodo tipologico della riconduzione per carattere rilevante e/o prevalente²⁰; conduce, dunque, ad applicare la norma anche in

¹⁹ Per un esame della problematica dei 'veicoli', si rinvia, eventualmente, per l'ipotesi teorica, a M. Versiglioni, *Logiche*, cit., e, per l'applicazione pratica dell'ipotesi al caso dell'accertamento con adesione, a Id., *L'accertamento con adesione, logica e responsabilità della scelta*, in *Giust. trib.*, 2008, 3.

²⁰ Il metodo tipologico è tendenzialmente sintetico, a differenza di quello sussuntivo che, invece, è tendenzialmente analitico. Infatti, tale metodo cerca, attraverso lo schema logico del «tipo», di considerare programmaticamente le varie situazioni nel loro significato globale, senza peraltro rinunciare al procedimento di qualificazione in termini d'identità. In questo senso, L. Noghler, *Metodo e casistica nella qualificazione dei rapporti di lavoro*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 1991, 107 ss., il quale inoltre osserva: «La differenza in pratica si riduce al fatto che, nel singolo caso concreto, non è più richiesta la contemporanea presenza di tutte le caratteristiche essendo sufficiente che ne sussista un numero sufficiente per decidere in termini di prevalenza sotto quale schema assumerlo (cd. riconduzione)». Inoltre, dato atto delle difficoltà in cui era incorsa anche la dottrina "classica" protesa al metodo tipologico – la quale, comunque, nonostante i propositi, non era riuscita a superare lo schema logico della sussunzione –, poi, l'Autore osserva, condivisibilmente, che: «la difficoltà è stata superata soltanto attraverso una più attenta analisi della struttura logica del tipo, che

assenza di corrispondenza piena tra fattispecie astratta e fattispecie concreta.

D'altra parte, specularmente, si presenta il '*ragionamento interpretativo scientifico*', ossia il ragionamento giuridico che è assolutamente prevalente nell'attuazione certa, spontanea o soggettivamente incerta; è di tipo razionale probabilistico; presuppone la netta separabilità 'fatto || diritto'; è interamente analitico; non implica necessariamente il contraddittorio e in generale opera in un contesto procedurale di tipo asimmetrico; applica il metodo tipologico della sussunzione; conduce, dunque, ad applicare la norma solo se vi è piena corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta²¹.

3.4. – *Ipotesi teorica. Significato e concetto di 'interpretazione giuridica'*

Ora, al fine di scoprire se sussista, e nel caso quale sia, il ruolo dell' 'etica' nell'interpretazione giuridica, possono, alla luce di queste premesse, ricavarsi sia il significato, sia il concetto di 'interpretazione giuridica'.

ha portato alle cd. dottrine "funzionali". In esse il tipo viene definito come la figura capace di esprimere in modo unitario una realtà complessa, in virtù delle relazioni fondamentali (funzioni) intercorrenti tra i vari elementi che la compongono. Lo schema non viene più contrassegnato dalla semplice presenza dei singoli elementi, ma dallo specifico ruolo che essi svolgono rispetto al contesto, sottolineando che anche elementi diversi possono svolgere la medesima funzione, o viceversa, che elementi identici possono svolgere funzioni diverse, a seconda del modo in cui sono tra loro correlati. In questo modo il procedimento di qualificazione viene emancipato dal giudizio di identità e si svolge attraverso la valutazione ponderata della incidenza che ciascun elemento del caso presenta rispetto a questi, e dalla sua idoneità o meno a realizzare congiuntamente agli altri la funzione considerata (c.d. giudizio di sintesi)». Per un'applicazione sperimentale del metodo tipologico in ambito tributario, con riferimento alle plurime discipline dettate dal legislatore in materia di interpello, si veda, eventualmente, M. Versiglioni, *L'interpello nel diritto tributario*, Perugia, 2005, *passim*; Id., *Interpello (diritto di)*, in *Diz. dir. pubb.*, diretto da S. Cassese, Milano, 2006.

²¹ In argomento, si veda L. Nogher, *Metodo tipologico e qualificazione dei rapporti di lavoro subordinato*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1990, I, 182 ss.; il quale inoltre, con riferimento al metodo sussuntivo, condivisibilmente osserva: «...presenta il vantaggio di semplificare il giudizio qualificatorio, riducendolo in sostanza ad un'operazione meccanica di sovrapposizione. Questo, però, al prezzo di gravi svantaggi. Anzitutto comporta un'estrema rigidità del giudizio, ancorato com'è all'esatto riscontro di tutti i singoli elementi (pre)fissati nello schema e quindi destinati a risultare inevitabilmente diversi da quelli propri di realtà, anche solo in parte, nuove. In secondo luogo rimuove, senza affrontarlo, il momento valutativo che è intrinseco nel passaggio dal livello fattuale a quello normativo. In pratica si presuppone, secondo un assunto tipicamente empirista, che *in rerum natura* le situazioni siano già presenti con la loro configurazione caratteristica (c.d. fattispecie concrete) per cui non resta che confrontarle con lo schema preso a riferimento (c.d. fattispecie astratta). In realtà, al di là di inconfessate pre-comprensioni, è proprio nell'individuazione delle situazioni che si annida il c.d. problema qualificatorio, ma quest'aspetto del problema è abbandonato alla pura intuizione».

In primo luogo, pare di poter condividere, in linea di massima, il significato di uso comune, peraltro ricavabile anch'esso con nesso etimologico, secondo cui il sintagma interpretazione giuridica implicherebbe la spiegazione e l'applicazione del senso della legge (purché, come pare di osservare e come si dirà meglio tra breve, si tratti di 'legge interpretabile').

Ben più complesso sembra invece pervenire alla conclusione sul concetto, anche se, in tale ottica, è di ausilio la ricognizione del confine esterno del discorso.

A questo riguardo, si osserva intanto che il concetto di interpretazione giuridica è cosa diversa da quello dei mezzi di interpretazione forniti o no dall'ordinamento giuridico.

Del resto, il concetto di 'etica' cui si è sopra pervenuti la disegna (o come norma o come logica) quale entità astratta che ovviamente prescinde dai contenuti positivi e dalle contingenze nazionali.

Dunque, solo un'accezione dell'interpretazione giuridica avulsa da tali peculiari contenuti e contingenze è logicamente adatta a cogliere (o a cogliere appieno) quale ruolo l'etica possa svolgere nell'interpretazione giuridica.

Ciò premesso, occorre ora procedere, senza ulteriore indugio, verso l'interno del concetto.

L'ipotesi teorica di fondo che si propone è che il nucleo del concetto di interpretazione giuridica consista proprio nel '*combinamento*' che l'interprete 'deve' operare tra il tipo di disposizione da interpretare e il tipo di ragionamento da usare per ricavare la norma del caso concreto.

Poiché il tipo della disposizione esprime il tipo giuridico di giustizia, ossia di verità, ossia di 'efficienza (= efficacia *ex ante*; \approx effettività)' che il legislatore-genitore ha dato a essa, ciò implica che ogni disposizione contiene in sé la '*norma d'uso di se stessa*', ossia la norma d'uso la cui funzione (= ragione ordinamentale) è trasferire nella norma del caso concreto lo stesso tipo di giustizia, di verità, di efficienza, che la disposizione ha geneticamente in sé (in ciò starebbe, sempre secondo l'ipotesi che qui si prospetta, la '*proporzionalità dell'interpretazione giuridica*').

La '*norma d'uso di se stessa*', ossia il codice genetico (di tipo matematico²²) che ogni disposizione (giuridicamente giusta, vera e efficiente) ha in sé obbliga l'operatore del diritto (cittadino o autorità o giudice) a combinare (appunto proporzionalmente) ad essa il tipo di ragionamento che a essa logicamente corrisponde: 'disposizione etica' implica 'ragionamento etico'; 'disposizione scientifica' implica 'ragionamento scientifico' (e così via dicendo per i tipi che fanno riferimento a ciascuna tipologia).

²² Per altre considerazioni sulla 'matematicità del diritto' (più precisamente, sulla matematicità della teoria generale dei diritti 'con verità') e sul rapporto esistente tra la 'norma di uso di se stessa' che ogni disposizione giuridica incorpora e il suo 'codice matematico', si veda, eventualmente, M. Versigliani, *Legistica, 'diritto matematico' e 'diritto digitale'*, cit.,

La violazione della *'norma d'uso di se stessa'* contenuta nella disposizione determina abuso interpretativo (ossia sproporzione) e dunque illiceità dell'interpretazione-attività e illegittimità dell'interpretazione-risultato; ciò consegue alla violazione del metodo (*ex lege* indisponibile), a prescindere dal merito.

In sintesi, il concetto di interpretazione giuridica, intesa come attività dell'uomo giuridico, consiste nello svolgere un ragionamento giuridico con logica (proporzionata, vincolata, indisponibile) corrispondente al tipo di logica (di giustizia, di verità, di efficienza) che il legislatore ha codificato nella *'norma d'uso di se stessa'* che la disposizione da interpretare incorpora in sé dal giorno in cui è nata. Questo accade allo scopo ordinamentale di assicurare che (nei *'diritti con verità'*) l'estrazione della norma e il passaggio dall'astratto al concreto lascino immacolato il tipo giuridico della logica (di giustizia, di verità, di efficienza) che alla disposizione ha dato chi l'ha generata. Anche intesa come risultato, l'*'interpretazione giuridica'* implica concettualmente due diversi tipi (il tipo etico e il tipo scientifico); questa diversità (ossia alternatività = disequaglianza proporzionale), se conseguente al corretto uso dell'interpretazione, altro non è che l'esatta proiezione nel concreto dell'ontologica astratta diversità dei tipi delle disposizioni da applicare (diversità, questa, peraltro sindacabile, sotto altro punto di vista, rispetto al parametro di verità con cui le disposizioni devono confrontarsi). In effetti, l'adempimento delle norme d'uso incorporate nelle disposizioni implica, sul piano della giustizia dei risultati interpretativi, che risultati diversi siano però proporzionalmente eguali (= equivalenti), cioè idonei a garantire che a ciascuno sia attribuito il suo, ossia che, *'equi-proporzionalmente'*, siano attribuiti trattamenti diversi a situazioni diverse.

3.5. – Concetto di *'interpretazione giuridica'* e mezzi di interpretazione

Come si è detto i mezzi di interpretazione, siano essi legali o umani (ad es., lettera, *ratio*, *telos*, analogia, principio generale etc.), siano essi osservati nel loro insieme o singolarmente, rappresentano qualche cosa che è fuori dal concetto di interpretazione ma che, ovviamente, è in relazione con esso.

In effetti, il concetto di interpretazione giuridica esula e si astrae (nel senso che precede, ancorché possa essere integrato da)le regole e i principi presenti negli ordinamenti giuridici vigenti nei singoli paesi quali sono, ad es., per l'ordinamento giuridico italiano, gli articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile o l'art. 20 del TUR o, ancora, l'art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente.

In altri termini, da un lato, la correttezza del *'combinamento'* del tipo del ragionamento interpretativo con il tipo della disposizione giuridica costituisce presupposto legale all'uso dei mezzi dell'interpretazione e, dal-

l'altro, il tipo di interpretazione che ne deriva proietta indefettibilmente se stesso sul tipo dell'uso dei mezzi dell'interpretazione, tanto da divenire elemento specificante o caratterizzante di ciascuno di essi nel caso concreto.

Così, ad esempio, i vari mezzi indicati dalla legge o dalla giurisprudenza (letterale, teleologico, sistematico, analogico, funzionale, conformativo, evolutivo, antiabusivo etc.) implicano *ex ante* l'uso del corretto concetto tipologico di interpretazione (ora 'etico' ora 'scientifico') e implicano, *ex post*, la qualificazione specificante del mezzo interpretativo usato (ad es.: 'analogia etica' o 'analogia scientifica'; 'funzionalità etica' o 'funzionalità scientifica'; 'principio generale etico' o 'principio generale scientifico', 'canone antiabusivo scientifico' o 'canone antiabusivo etico' etc.)²³.

3.6. – 'Interpretazione giuridica' e 'prova giuridica'

Non è possibile dedicarsi al concetto di 'interpretazione giuridica' senza porre almeno un cenno al rapporto che corre tra tale concetto e il concetto, anch'esso tipologico, di 'prova' dei fatti giuridici²⁴.

Ferma la nota e spesso sopravvalutata distinzione concettuale e giuridica tra il fatto (da provare) e il diritto (da interpretare)²⁵, pare potersi os-

²³ Sempre in via esemplificativa, ma cercando di scendere un po' più nel particolare, se si pensa all'ipotesi in cui l'interprete dovesse servirsi necessariamente del ponte logico costituito dalla *ratio* della disposizione giuridica da interpretare, ebbene, se questa disposizione fosse 'scientifica' (ad es., 'in pratica non controvertibile'), allora la *ratio* che l'interprete dovrebbe correttamente usare andrebbe individuata in termini di "causa" o di "cause" mentre se la disposizione giuridica fosse 'etica' (ad es. 'controvertibile entro certi limiti'), allora detta '*ratio*' andrebbe individuata in termini di "ragione" o di "ragioni". Ancora, si pensi di dover ricorrere al mezzo del principio generale per applicare una disposizione giuridica 'etica', 'controvertibile entro limiti certi', ma i cui limiti fossero posti dalla legge tramite rinvio a principi generali, allora sarebbe evidente che, mentre ai fini della individuazione del tipo di disposizione da interpretare (intervallare o impossibile) il principio dato dalla legge come limite implica, se scientifico, intervallarietà e, se etico, impossibilità, invece, ai fini dell'individuazione della soluzione posta nell'intervallo dato dalla disposizione all'interprete il principio dovrebbe o ben potrebbe essere di tipo 'etico'.

²⁴ Il concetto tipologico di 'prova' al quale si fa riferimento nel testo è quello elaborato in M. Versiglioni, *Prova e studi di settore*, cit., *passim*.

²⁵ È, infatti, luogo comune separare nettamente (in assoluto) il fatto (da provare) dal diritto (da interpretare), ossia è normale considerare il giudizio di fatto come giudizio volto a recuperare dall'esterno una realtà da mettere poi in relazione con le norme giuridiche. Il fatto nel processo (ed anche nel procedimento) non è un dato ma, appunto, è un fatto (un costruito) cioè il «risultato dell'attività probatoria svolta dalle parti e della valutazione delle prove operata dal giudice». Così S. Patti, *Prova, I Diritto processuale civile*, cit., 1; analogamente, si veda Andrioli, *Prova (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1967, 261; A. Giuliani, *Prova in generale (filosofia del diritto)*, in *Enc. dir.*, Vol. XXXVII, Milano, 1988, 518; C. Pe-

servare, in realtà, che interpretazione e prova sono distinte e autonome in alcuni casi, ma non in altri, mentre sono in tutti i casi, per molteplici ragioni, analoghe (= equivalenti).

In effetti, in situazioni accertabili (ossia, in presenza di disposizioni 'scientifiche' o 'etiche, controvertibili entro limiti certi'), 'interpretazione' e 'prova', pur essendo distinte, hanno entrambe funzione di accertamento della/e soluzione/i predeterminata/e dalla legge; funzione questa, che esse realizzano mediante un ponte logico. Tanto che entrambe verificano sia la proporzione '*testo: norma = fatto noto: fatto ignorato*', sia la proporzione '*principio generale: norma = massima di comune esperienza: fatto ignorato*'.

D'altra parte, in situazioni conciliabili, cioè componibili, dunque non accertabili perché prive di soluzioni predeterminate dalla legge ('disposizioni infinitamente controvertibili'), interpretazione e prova divengono progressivamente recessive, sino al punto in cui si fondono, perdono la loro identità e lasciano entrambe posto alla decisione, ossia alla deliberazione con funzione di composizione. Per meglio dire, in tali casi, i '*fatti interpretanti*' e i '*fatti probanti*' lasciano il posto ai '*fatti determinanti*'; la 'norma d'uso di se stessa' implica che l'attuazione della disposizione in cui essa si trova avvenga senza 'interpretazione' e senza 'prova' e che debba avvenire, invece, mediante decisione, da assumere in base al canone 'proporzionale del male minore per entrambe le parti' (ossia ai sensi del canone di 'equità etica').

In sintesi, e più in generale, 'interpretazione giuridica' e 'prova giuridica' sono analogamente rilevanti e tra loro distinguibili se le norme da applicare sono 'scientifiche' o 'etiche controvertibili entro limiti certi' e, parimenti, non sono rilevanti e distinguibili tra loro se le disposizioni da applicare sono 'etiche infinitamente controvertibili'. In quest'ultimo caso, prova e interpretazione perdono entrambe la loro funzione accertativa e si fondono in un *mixtum* (nuovo e alieno all'una e all'altra) che è semplicemente propedeutico alla deliberazione con funzione compositiva (ossia 'eticamente equitativa').

relman e L. Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, 1982, 108; B. Pastore, *Giudizio, prova, ragion pratica*, cit., 69. Nel senso che «*facts are made and are not data*», si rinvia agli ampi riferimenti bibliografici presenti in M. Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, cit., 69 ss. e in part. par. 2.1. e 2.2. del capitolo II, Torino, 1967, 261. Per un approfondimento dei profili relativi alla distinzione, in ambito tributario, tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, si vedano, tra gli altri, R. Lupi, *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, Milano, 1988; S. Muleo, *Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento di accertamento*, Torino, 2001, *passim*; G.M. Cipolla, *La prova tra procedimento e processo tributario*, Padova, 2005, *passim*; A. Amatucci, *L'interpretazione della legge tributaria*, in *Trattato di diritto tributario*, diretto da A. Amatucci, Vol. IV, Padova, 2001, 267; G. Melis, *L'interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 2003, *passim*.

3.7. – *Pratica dell'ipotesi teorica: casi di diritto tributario*

Al fine di fornire qualche elemento empirico sulla cui base eventualmente testare l'ipotesi sin qui esposta, vengono di seguito indicati alcuni esempi riferiti a parti di disposizioni costituzionali o legislative riconducibili ai differenti tipi di interpretazione giuridica sin qui delineati.

Si pensi, ad esempio, all'art. 53 della Costituzione. Il testo «capacità contributiva» è etico. Perciò, ai sensi della 'norma d'uso di se stesso' che quel testo di legge incorpora, 'deve' essere interpretato con ragionamento di tipo etico. Nella disposizione si trova però anche un testo o meglio un collegamento testuale, tra il termine «tutti» e il termine «loro», che è, invece, di tipo scientifico (biunivoco) e che, perciò, ai sensi della sua 'norma d'uso', 'deve' essere interpretato con ragionamento di tipo scientifico.

Se, poi, si considera una disposizione di natura sostanziale, come, ad esempio, l'art. 5 del t.u.i.r. n. 917 del 1986, vi si riscontrano sia parti di testo scientifiche («limitatamente al 49 per cento» ... «si intendono per familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado»), sia parti di testo etiche («avere prestato in modo ... continuativo e prevalente...»).

Se, infine, si esamina una disposizione di natura procedurale, ad esempio l'art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973, in essa paiono riconducibili al tipo scientifico le parti di testo «a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato» e «redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta» mentre sembra riconducibile al tipo etico la parte del testo «sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato..., mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

4. – *'Etica', 'scienza' e concetto di 'interpretazione giuridica'. Sintesi*

Dunque, l'«etica» non è fuori, anzi, è parte importantissima del diritto (sia come materia, sia come strumento).

In effetti, l'indagine, pur sommaria, sembra aver mostrato che, tra le altre cose, l'«etica» caratterizza sia un tipo di disposizioni giuridiche, sia un tipo di ragionamenti giuridici, sia un tipo di interpretazione giuridica, sia un tipo di prova dei fatti giuridici. Si è anche avuto modo di intuire che l'«etica» esercita questa sua enorme forza specificante su una vasta serie di concetti propri del diritto (giustizia, certezza, efficacia, efficienza, effettività, indisponibilità, normalità, normatività, proporzionalità, equità...); concetti, questi, che sono tutti riconducibili al concetto, anch'esso tipologico, della «verità *del e nel* diritto».

L'«etica» svolge poi una funzione delicatissima e vitale per l'ordinato convivere dei consociati, sia che la si osservi nella sua statica, sia che la si osservi nella sua dinamica e, in quest'ultimo caso, sia che si volga il pensiero al pas-

sato che non si è avuto modo di conoscere, per conoscerlo, sia che si volga il pensiero al futuro che s'intende prefigurare, per farvi affidamento.

Forza specificante e funzione, queste, che, tuttavia, in ogni ordinamento giuridico non sono proprie soltanto dell'etica, ma sono proprie anche della scienza.

Così, pensare a un conflitto tra le due è normale.

In realtà, a ben vedere, almeno da un punto di vista giuridico, il conflitto tra etica e scienza che è stato tramandato in continuità storica dai tempi della filosofia greca pare non soltanto evitabile ma anche positivamente evitato dalle attuali disposizioni giuridiche 'con verità' le quali indicano (*rectius*: devono indicare, a pena di invalidità), caso per caso, quando debba entrare in gioco l'una e quando, invece, debba entrare in gioco l'altra, in modo che esse, se tali indicazioni sono rispettate, possano convivere pacificamente, rilevando e operando ciascuna di esse solo nel proprio ambito di competenza.

In effetti, le disposizioni giuridiche 'con verità' possiedono dalla nascita, come se fossero cellule, un loro 'codice genetico matematico', un loro DNA, che le distingue e le identifica, che ne spiega l'essere e che ne regola l'uso.

La violazione di tale codice (ossia la violazione della 'norma d'uso di se stessa' che ogni disposizione giuridica incorpora) implica sia abuso nell'attività (= illiceità), sia abuso nel risultato (= illegittimità).

Ciò avviene per violazione dell'indisponibile metodo interpretativo (ossia per uso sproporzionato dell'etica' o della 'scienza'), dunque prima che si acceda, e comunque a prescindere, dal merito dell'interpretazione (ossia dal risultato conseguibile mediante l'uso dei mezzi di interpretazione fissati dai legislatori o dalle giurisdizioni dei vari paesi).

Così le sanzioni che l'ordinamento commina in conseguenza dell'illeceità dell'*agere* e dell'illegittimità dell'atto testimoniano il carattere anti abusivo della funzione (= ragione ordinamentale) delle 'norme d'uso', che sono infatti incorporate nelle disposizioni giuridiche proprio al fine evitare gli abusi, ossia, prima di tutto, al fine di assicurare che sia la verità della legge, e non il singolo o l'autorità, a fare la verità del caso concreto.

Del resto, nelle verità delle leggi e nelle indisponibilità che da esse derivano stanno e convivono in astratto, e perciò devono stare e convivere in concreto, l'etica' e la 'scienza' che stanno e convivono nell'uomo comune (cittadino o funzionario o giudice) che vive nel suo contesto e che, proporzionalmente, secondo 'etica', dice (in modo innato) e deve dire (intenzionalmente) pane al pane e vino al vino o che, secondo 'scienza', usa (in modo innato) e deve usare (intenzionalmente) il cacciavite per la vite semplice e la chiave per il dado.

Null'altro.